COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 4° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale n. 182 del 14-04-2025

Ufficio: 4 SETTORE **CIG: B66DC4010B**

Oggetto: Determina a contrarre. Affidamento diretto tramite MEPA del servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi rinvenuti nel territorio comunale alla Ditta " Agricoltura e Cinofilia" di Luca Scoto - Approvazione schema di convenzione ed impegno somme.

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di aprile il Responsabile del Settore Scarpaci Calogero

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di "Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati";
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che il Comune di Valguarnera C. per il servizio di cattura, custodia e ricoveri di cani randagi, catturati nel territorio comunale, non avendo nel proprio patrimonio alcuna struttura e nella propria pianta organica personale a ciò destinato, necessita di avvalersi del servizio di una ditta privata specializzata;

Evidenziato che il quadro normativo nazionale vigente sulla lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione è costituito essenzialmente dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

Considerato che la Regione Sicilia nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dalle richiamate leggi, promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo;

Vista la Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 RECANTE "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo" (G.U.R. 5 agosto 2022, n. 35 - S.O. n. 33) che all'art. 4 disciplina le attribuzioni dei comuni e, in particolare, dispone:
"*1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.*

2. *I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.*
3. *I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sessanta giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.*
4. *I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. …"*

Visto il Decreto Assessoriale del 13/12/2007, n. 02825, che detta le linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della regione siciliana;

Dato atto che la Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III 28/04/2010) ha affermato che spetta al Comune la vigilanza del territorio e la cattura, custodia e mantenimento cani randagi;

Preso atto che:

- il Comune ha stipulato una convenzione per il servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi, con la ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto" con sede in Enna, Contrada Ciaramito, alla quale è stato affidato il servizio de quo;
- la ditta ha continuato ad espletare il servizio continuativo e necessario al fine di evitare pericoli per la salute e l'incolumità pubblica;

- nel corso dell'anno 2024 il numero dei cani ricoverati presso il rifugio sanitario della ditta "Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto" si è ridotto da 90 a 71 cani, come da riscontro dell'ultima comunicazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 17/07/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto la funzione di Comandante Responsabile del Settore IV Polizia Municipale;

Considerato che, è stato attivato un affidamento diretto del servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi su MEPA, numero RDO 5258801;

Accertato che, la ditta individuata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di affidamenti e contratti pubblici;

Richiamati:
- l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) del nuovo codice degli appalti, approvato con d.lgs 36/2023, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- il primo comma dell'art. 50 del nuovo codice degli appalti approvato con D.lgs 36/2023, il quale stabilisce, salvo quanto previsto dagli art. 62 e 63, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le modalità di cui ai successivi punti a), b) c) d) e);
- la lettera b) 1° comma del citato art. 50 del D.lgs 36/2023, il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- l'articolo 192, comma 1 del D.ls 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Evidenziato che:
- il fine che l'affidamento persegue è quello di garantire servizio di mantenimento e custodia cani randagi catturati nel territorio;
- l'oggetto del contratto è il servizio di mantenimento e custodia cani randagi catturati nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, scritta mediante sottoscrizione del provvedimento di affidamento servizio;
- il sistema di affidamento è quello dell'affidamento diretto, come regolato dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2023;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015 e da ultimo dalla legge di stabilità 2019 1. 145/2018);

Dato atto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 attraverso una trattativa diretta su MEPA;

Valutato l'importo da impegnare per il periodo 01/01/2025 - 30/09/2025, per il mantenimento in vita di n. 71 cani in € 60.000,00;

Ritenuto di dover assumere un corrispondente impegno di spesa nel Bilancio 2024-2026 con imputazione al Capitolo 2330 esercizio finanziario 2025, in corso di formazione;

Dato atto che:

- il possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione è pertanto oggetto di autodichiarazione da parte dell'affidatario, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;
- l'operatore risulta regolare dal punto di vista contributivo come da DURC depositato agli atti;

Vista la Trattativa Diretta sul MEPA con n. 5258801 per l'importo di € 60.000,00;

Preso atto che ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. per la suddetta prestazione dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (CIG): B66DC4010B;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la determina del Responsabile del Settore della Polizia Locale n.738 del 03.12.2024, con la quale è stata prorogata la convenzione con la suddetta Ditta per un periodo di ulteriori tre mesi;

Tenuto conto che il sottoscritto:
- non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto l'art.163 del TUEL in base al quale essendo l'Ente in gestione provvisoria, trattasi di spesa indifferibile ed urgente al fine di evitare gravi danni e certi al Comune;

Visti:
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

Di affidare il servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi rinvenuti nel territorio comunale, tramite MEPA, alla Ditta "Agricoltura e Cinofilia" di Luca Scoto, sita in Contrada Ciaramito snc, agro di Enna, P.IVA IT01164980862.

Di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente determinazione.

Di impegnare la somma complessiva di € 60.000,00, al capitolo 2330, del redigendo bilancio 2024/ 2026, esercizio 2025, spesa obbligatoria, indifferibile ed urgente.

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8) del D. Lgs 267/2000 che il seguente programma di pagamenti è compatibile gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa alla Ditta Agricoltura e Cinofilia di Luca Scoto, con successivo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del Settore IV della Polizia Locale a presentazione delle fatture, inerenti il servizio svolto.

Accertare ai fini del controllo preventivo d regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, dl D.Lgs, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pubblicare il presente atto all'Albo on line comunale ed in Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento
F.to Calogero Scarpaci

Il Responsabile del Settore P.M.
F.to Calogero Scarpaci

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 14-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Furnari Caterina Antonella